



COMUNE DI ARCONATE

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, “**opere da falegname**”, **che ricomprendono opere da vetraio e fabbro** (sostituzione serrature, porte ect.) necessarie per mantenere i beni immobili, di proprietà del Comune, in perfetta efficienza.

Tali lavori sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune,

2. L'appalto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

3. La categoria merceologica dei lavori oggetto dell'appalto è la seguente:

L'appaltatore avrà l'obbligo di mettere a disposizione un tecnico che dia una adeguata assistenza per la valutazione di interventi da programmare, per la redazione di preventivi di spesa degli interventi manutentivi, necessari al Comune per valutazioni economiche.

ART. 2 - DURATA

L'affidamento del servizio decorre dalla data di aggiudicazione definitiva fino al **31 dicembre 2017**.

L'avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.

La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, determinandone la scadenza immediata quando:

- a) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all'importo del contratto;
- b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione normativa, non possa essere superata.

La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, come segue:

- a) sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un importo inferiore all'importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all'esecuzione di lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;
- b) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente;
- c) si renda necessaria l'esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.

E' fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui agli art. 108 – 109 e 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto, oneri fiscali esclusi, ammonta a €. 15.000,00 come meglio dettagliato nell'allegato “A” del presente capitolato.

Le prestazioni saranno valutate:

- a) a misura in base alle effettive prestazioni di mano d'opera e di mezzi in economia e alle forniture di materiali;
- b) a misura in base alle effettive prestazioni di opere compiute, per interventi più complessi ed articolati, previa definizione ed approvazione preventiva delle singole voci di applicazione.

ART. 4 - STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Il contratto è stipulato con ribasso sull'elenco prezzi posto a gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Fanno parte del contratto il presente Capitolato, gli allegati A, B, C, D, E.

Nel contratto sarà dato atto che l'affidatario dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme richiamate nel presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto.

ART. 5 - DESCRIZIONE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Le modalità di espletamento dell'appalto sono descritte negli allegati B e C.

ART. 6 - MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

L'affidatario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell'appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

L'affidatario dovrà fornire, a richiesta dell'U.T.C., copia del Certificato di Conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato d'efficienza e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dell'appalto dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 7 - REQUISITI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGARE

L'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e con composizione, per entità numerica ed orario di servizio, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio appaltato.

L'affidatario dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad osservare:

- Tutela delle norme tecniche vigenti e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;
- Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al DM 37/2008 e s.m.i., una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" e ai conseguenti adempimenti, se e in quanto dovuti.

Il tutto nell'ambito delle opere di manutenzione, senza pretendere ulteriori compensi dall'Amministrazione Comunale.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'appalto, l'affidatario comunicherà per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale l'elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per l'esecuzione dell'appalto in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale di ognuno di essi).

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, il personale impiegato nello svolgimento dei servizi affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, corredata di fotografia del lavoratore.

ART. 8 - CONTRATTO DI LAVORO

L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente appalto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

ART. 9 - PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

Il Comune di Arconate considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.

La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ad es.: artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale); l'art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro l'obbligo generale di adottare nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro; Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro delle Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.

L'affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel corrispettivo previsto per l'esecuzione degli interventi e quantificati in € 310,00 che verranno percentualmente ai lavori eseguiti.

L'affidatario deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in modo particolare deve:

- 1) aver approntato il Piano operativo sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- 2) avere nominato il Medico Competente;
- 3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- 4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza;
- 5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la movimentazione manuale dei carichi.
- 6) di aver provveduto alla nomina del Direttore tecnico del cantiere, e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto.

Il piano operativo sostitutivo di sicurezza (PSS) dovrà essere predisposto obbligatoriamente prima dell'inizio degli interventi, rispettando i dettami del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Detto piano prima dell'inizio degli interventi dovrà essere trasmesso dall'affidatario all'Amministrazione comunale ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato di volta in volta.

Il Direttore tecnico del cantiere, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'affidatario dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali previsti dal Piano di Sicurezza sopra citato, nonché di quelli eventualmente previsti dal Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale, in relazione a condizioni di rischio specifiche di cui il medesimo fornirà al Direttore tecnico del cantiere informazioni dettagliate ed impartirà anche eventuali disposizioni particolari da osservarsi rigorosamente da parte dell'affidatario.

Se il Responsabile tecnico per l'Amministrazione Comunale rileverà difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il Responsabile tecnico per l'Amministrazione comunale potrà eventualmente proporre alla propria Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'affidatario si impegna alla trasmissione del piano operativo sostitutivo di sicurezza all'atto della stipula del contratto di affidamento, contestualmente alle seguenti informazioni sul proprio sistema di gestione della sicurezza:

- Datore di lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Rappresentante dei Lavoratori
- Addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento
- Nominativo, qualifica e recapito di telefono cellulare del Preposto individuato nell'ambito del presente affidamento per le lavorazioni da svolgere (responsabile della squadra)
- Medico Competente
- Attrezzature e macchine introdotte nei locali oggetto dell'appalto

- Eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nei locali oggetto dell'appalto
- Eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio
- Eventuali fasi di lavoro da voi svolte che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare
- Fasi di lavoro da svolte che possono comportare rischi aggiuntivi al personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento
- Rumorosità attesa prodotta attrezzatura utilizzata dall'affidatario per l'esecuzione del presente affidamento
- Eventuale presenza di personale dipendente con problematiche particolari (es. disabili, lavoratori minorenni, lavoratrici gestanti, ecc..)

Essendo altresì prevedibile che i lavori vengano eseguiti in compresenza con il personale esterno dell'ente appaltante e comunque sotto la Direzione Lavori dei preposti, si dovrà far riferimento al DUVRI allegato, ex art. 26 D.Lgs 163/06.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla scadenza del contratto previa svincolo da parte del Responsabile dell'Area tecnica e ss.tt.ee.. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 15.000,00 di cui:
- | | |
|--|------------------|
| partita 1) per le opere oggetto del contratto: | euro 15.000,00.= |
| partita 2) per le opere preesistenti: | euro 00.000,00.= |
| partita 3) per demolizioni e sgomberi: | euro 00.000,00.= |

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.)

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

ART. 11 - INTERVENTI AGGIUNTIVI O STRAORDINARI

Alla ditta appaltatrice potranno essere affidati interventi straordinari od aggiuntivi, di piccola manutenzione, ai prezzi, di cui al successivo art. 19, ed alle condizioni di cui al presente capitolato, il cui importo non potrà eccedere euro 40.000,00 ex art. 36 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 - PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'affidatario verrà corrisposto rate mensili, secondo le modalità di cui dell'art. 15 dell'allegato "C", e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.

La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata al Comune di Arconate – via Roma n. 42, 1– 20020 ARCONATE (MI) P. IVA 01336730153;

- indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall'ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN, numero conto corrente postale, ect.);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);
- indicare il CIG;

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme all'appalto effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'affidatario;
- che il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore del servizio, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Il Comune potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

ART. 13. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, l'appaltatore s'impegna a comunicare con i termini previsti dalla normativa prima menzionata, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto ed a comunicare alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'appaltatore, inoltre, prende atto che in mancanza della comunicazione di cui al comma precedente la Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge.

Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all'appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 così come modificata dalla legge n. 217/2010.

Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del presente appalto il fatto che le transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 14 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il contratto sarà stipulato in economia con sconto sull'elenco prezzi unitari.

L'impresa ritiene i prezzi remunerativi, determinati in conformità dei presenti patti, e si impegna ad non apportarne variazioni in tutta la durata dell'appalto anno 2017.

L'affidatario dichiara ed accetta che è esclusa ogni revisione dei prezzi.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il referente dell'appalto per l'Amministrazione Comunale, anche a mezzo di propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'affidatario.

Eventuali inadempienze dovranno essere notificate all'appaltatore, mezzo raccomandata postale o mediante posta elettronica certificata, il quale preso atto, dovrà immediatamente assumere qualsiasi provvedimento necessario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno, in caso contrario si procederà alla notifica della diffida come previsto dall'art. 18.

L'appaltatore è cosciente che alla terza notifica di inadempienza comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, ed alla risoluzione del contratto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia nonché del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione anticipata di quest'ultimo, di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell'appalto, salvo che non ne riceva formale consenso dall'Ente, per eventuali attività accessorie.

ART. 17 - PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga riscontrato:

- mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni indicate nell'Allegato "C";
- inosservanza delle prescrizioni previste nell'allegato "B";
- mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- inosservanza dell'O.d.S. di cui all'art. 2 allegato "D";

L'esatto importo delle penalità sarà segnalato all'affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC e sarà determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per l'Amministrazione comunale, ivi compreso il così detto danno all'immagine.

Per la ritardata presentazione della contabilità rispetto al termine previsto nell'art. 14 dell'allegato C (entro il 15 del mese) e comunque non oltre la fine mese, si applicherà una penale pari al 20% dell'importo delle medesime.

Per la mancata presentazione della contabilità, ritenuta tale quando sia trascorso il termine di cui al precedente comma (fine mese), i lavori verranno liquidati insindacabilmente dal personale dell'Ufficio Tecnico in base alle informazioni ricavabili dagli O.d.S. trasmessi e/o ricevuti, applicando una riduzione pari al 50% dei prezzi contrattuali, in questo caso l'appaltatore non potrà avanzare riserve o pretese di ogni genere, ma ne accetterà la liquidazione anche in caso di mancata liquidazione di lavori eseguiti nel mese di riferimento.

ART. 18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dai precedenti articoli 15 e 17, nel caso in cui l'appalto venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata postale, posta elettronica certificata, invitando l'affidatario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare.

Qualora l'Affidatario non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di un giorno dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell'affidatario inadempiente.

L'invio di due diffide nel corso dell'esecuzione dell'appalto costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli allegati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell'amministrazione comunale;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'affidatario, non dipendente da causa di forza maggiore;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- e) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f) mancato inizio dei lavori a seguito dell'affidamento ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato;
- g) per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni che presentino i caratteri dell'assolutezza e dell'oggettività, che fanno sì che l'appaltatore non sia più in grado di adempiere l'esecuzione della prestazione richiesta.
- g) tutte le cause qui non previste, ma previste dalle normative vigenti.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 20 - GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione

appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

3. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore verrà giudicata dal foro di competenza. Tribunale di Busto Arsizio (Va).

ART. 22 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Il Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili;

Il D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.

Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al momento della stipula del contratto.

ART. 23 - ALLEGATI

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

“A” QUADRO ECONOMICO.

“B” NORME TECNICHE – descrizione dei lavori;

“C” NORME TECNICHE – modalità di esecuzione;

“D” ORDINE DI SERVIZIO;

“E” ELENCO PREZZI UNITARI

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente capitolato a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

QUADRO ECONOMICO ANNO 2017

Opere da falegname negli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale Anno 2017	
Lavori anno 2017	€ 14.775,00
Oneri di sicurezza 1,50 % sui lavori	€ 225,00
TOTALE ANNO 2017	€ 15.000,00 oltre IVA di legge

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente capitolato a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

NORME TECNICHE

Descrizione delle prestazioni

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Le prestazioni comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici da eseguirsi a misura con particolare riferimento a:

- edifici pubblici (residenziali, scolastici, cimiteri, scuole, ecc.);
- edifici scolastici (scuole materne, elementari, media);
- palestre comunali e impianti sportivi;
- assistenza e pronto intervento per calamità naturali;

Nell'esecuzione degli interventi, l'affidatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, agli ordini che verranno impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito chiamato R.U.P.), nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date.

ART. 2 - OPERE DA FALEGNAME NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consistono principalmente nei lavori di manutenzione ordinaria, “opere da falegname” *che ricomprendono opere da vetraio e fabbro* (sostituzione serrature, porte ect.), necessarie per mantenere i beni immobili, di proprietà del Comune di Arconate, in perfetta efficienza.

Tali lavori sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune e ai plessi scolastici.

L'appalto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, dovessero rendersi necessari per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.

Le modalità di esecuzione dei lavori sopra descritti dovrà avvenire con le modalità descritte nell'allegato C del capitolato d'onori.

ART. 3 - ASSISTENZA TECNICA PER ESECUZIONE DI OPERE DA FALEGNAME NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

La Ditta metterà a disposizione del Comune, senza richiedere alcun onere, la propria organizzazione e/o tecnico di fiducia:

- per effettuare sopralluoghi;
- per fornire le preventivazioni di massima delle opere da eseguirsi;
- per fornire supporto tecnico per la redazione di rilievi, disegni per la contabilità dei lavori, redazione della contabilità in contraddittorio;
- quant'altro si rendesse necessario ad insindacabile giudizio del personale dell'Ufficio Tecnico, per valutare lavori relativi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune e ai plessi scolastici.

ART.4 LUOGHI DI LAVORO

Potranno essere richieste prestazioni nei seguenti immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale:

Elenco degli edifici ed impianti

1	Scuola Primaria (Elementari)	Via V. Veneto n. 26
2	Scuola dell'infanzia (c/o Primaria)	Via V. Veneto n. 26
3	Scuola secondaria di 1° "A. Manzoni"	Via delle scuole n.20
4	Liceo	P.zza S. Carlo n. 3
5	Palestra (c/o scuola Secondaria)	Via delle scuole n.20
6	Palestra (c/o scuola Primaria)	Via V. Veneto n. 26
7	Municipio	Via Roma n. 42
8	Ex Municipio	P.zza S. Carlo n. 1
9	Polizia Locale	P.zza A. Moro
10	Ambulatorio	P.zza A. Moro
11	Biblioteca	Via Montello n. 1
12	Centro Pensionati	Via Beata Vergine n. 43
13	Ecocentro	Via degli Aceri s.n.c.
14	Campo Sportivo	Via Delle Vittorie 10/11
15	Civico Cimitero	Via Beata Vergine s.n.c.
16	ERP – Case comunali	Via Roma n. 26

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente capitolato a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

NORME TECNICHE

Modalità di esecuzione

ART.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono classificati, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione e successivamente definiti, in:

- a) lavori ordinari (entro 5 giorni dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);
- b) lavori straordinari (entro 3 giorni dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);
- c) lavori urgenti (entro 1 giorno dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);
- d) lavori di somma urgenza (in brevissimo tempo dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);

ART. 2 ORDINI DI SERVIZIO.

1. L’impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico Ordine di Servizio (O.d.S.), il cui schema è riportato nell’allegato “D”.

2. L’O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici e economici, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’impresa, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.

ART. 3 FORMA DELL’O.D.S.

L’O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello allegato “D” del presente capitolato e trasmesso via e-mail.

L’O.d.S. può essere sostituito da documento equivalente, quale Ordinanza Sindacale, Ordinanza Responsabile di Area Tecnica, Autorizzazioni Edilizie, o qualsiasi altro provvedimento rilasciato dal Comune;

Nei casi previsti dal precedente comma, l’O.d.S. sarà redatto entro e non oltre il giorno successivo dalla notifica, e dovrà essere compilato come previsto dal presente capitolato d’Oneri;

Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, equivale all’O.d.S. la copia dell’Ordinanza, Autorizzazione o altro provvedimento/documento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e senza equivoci, l’ordine impartito all’impresa per l’esecuzione di uno o più lavori.

ART. 4 - ORDINI VERBALI O TELEFONICI

1. L’O.d.S., per i soli lavori URGENTI E DI SOMMA URGENZA, può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta, entro il giorno successivo.

ART. 5 - OSSERVAZIONI DELL’IMPRESA

1. Qualora l’impresa abbia osservazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori inseriti in un O.d.S., deve farle entro il termine prescritto per l’inizio dei lavori, apponendo le relative annotazioni nell’O.d.S. ricevuto restituendolo tempestivamente al Comune;

2. Se il Comune riconosce l’ammissibilità delle osservazioni può annullare l’O.d.S., sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo;

3. Per i lavori urgenti o di somma urgenza l’impresa non può avanzare preventive osservazioni o riserve. Potrà presentarle nel rapporto del lavoro svolto contenuto nell’O.d.S., a lavori eseguiti.

4. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini di inizio lavori, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore.

5. Non sono mai ammesse osservazioni, presentate dall’impresa, giustificate da ragioni organizzative o finanziarie.

6. La mancata ottemperanza all’O.d.S., comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

7. Non saranno ammissibili le osservazioni palesemente in contrasto con le disposizioni del presente capitolato, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche.

ART. 6 - LAVORI ORDINARI

I lavori ordinari sono le manutenzioni necessarie al mantenimento in perfetta efficienza degli immobili comunali ed il termine per l'inizio dei lavori non dovrà essere superiore ai 5 giorni, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell'O.d.S. emesso;

ART. 7 - LAVORI STRAORDINARI

I lavori straordinari sono le manutenzioni di guasti non prevedibili o non programmabili, il termine per l'inizio dei lavori non dovrà essere superiore ai 3 giorni, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell'O.d.S. emesso;

ART. 8 - LAVORI URGENTI

I lavori urgenti sono le manutenzioni non prevedibili e non programmabili, il termine per l'inizio dei lavori non dovrà essere superiore a un giorno, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell'O.d.S. emesso;

ART. 9 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

I lavori di somma urgenza sono le manutenzioni necessarie al ripristino di situazioni gravi intervenute per cause non prevedibili e programmabili, tali manutenzioni sono atte alla messa in sicurezza immediata, il termine per l'inizio dei lavori non dovrà essere nel minor tempo possibile, in quanto è in atto un pericolo di incolumità pubblica.

ART. 10 - CAUTELE

1. I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall'Impresa, nemmeno nel rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore, o autorizzate dal Comune, sono ammissibili solo se l'impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la circolazione e la sicurezza.

2. La sospensione o l'interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall'articolo 17 del capitolato d'onere.

ART. 11 - RITARDI NELL'ESECUZIONE

1. La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l'applicazione della penalità previste all'art. 17 e 18 del capitolato d'onere.

ART. 12 - AZIONI SOSTITUTIVE

1. Fatte salvo quanto previsto nel capitolato d'onere, il Comune ha facoltà di esercitare l'azione sostitutiva nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore non dia il giusto seguito ai lavori, tale da pregiudicare la fine degli stessi entro il termine stabilito dall'O.d.S. (ex articolo 341 della legge n. 2248 del 1865),

2. L'azione sostitutiva può essere esercitata anche per lavori in contestazione, difettosi, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l'impresa abbia maturato nei confronti del Comune.

3. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti.

4. Qualora il Comune intenda esercitare l'azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza all'impresa; entro ventiquattro ore dall'avvenuta notificazione è consentito all'impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DI LAVORI

1. Ultimati i lavori l'Appaltatore restituisce l'O.d.S. al Comune affinché ne prenda atto ponendo il visto di regolarità.

2. Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità, espresso o tacito; peraltro tale visto può essere cumulativo per l'intero O.d.S. o, se del caso, limitato a una parte (purché omogenea e riguardante almeno un singolo ordine).

3. Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e senza alcun onere, di lavori che risultano eseguite in difformità dai criteri generali ovvero che risultino difettosi, incompleti, carenti o comunque inaccettabili.
4. Il rifacimento, il completamento e il ripristino dei lavori non esime l'impresa dalla successiva presentazione degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.
5. Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello previsto dall'O.d.S. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano applicazione le penalità di cui all'articolo 17 del Capitolato d'Oneri e l'azione sostitutiva di cui all'articolo 12 delle Norme Tecniche.
6. Quando le mancanze, i difetti, l'incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato l'O.d.S. o da far considerare il lavoro come non eseguito, o che questo non risponda allo scopo per il quale venne ordinato e comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le penalità e l'azione sostitutiva trovano applicazione ai termini dell'O.d.S. originario e si cumulano con quelle relative ai nuovi termini prorogati di cui al comma 5.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ PER LA LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI MISURAZIONE

Per ogni lavoro ultimato l'Appaltatore deve presentare la contabilità.

La contabilità dei lavori ultimati nell'ambito di ogni mese di validità dell'appalto devono essere presentate, per la liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Le prestazioni di mano d'opera in economia.

Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività.

Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate alla "mezz'ora" per eccesso.

Forniture e prestazioni di opere compiute.

L'Appaltatore dovrà garantire per le forniture dirette di materiali e per prestazioni di opere compiute uno sconto al listino relativo al prezzario delle opere pubbliche 2011 della Regione Lombardia, **pari allo sconto offerto alle unità di misura di cui alla "Lista delle Categorie", voci B) e C), oggetto di offerta in sede di gara;**

Per le opere non indicate nel bollettino Regione Lombardia si fa riferimento nel Listino opere pubbliche edizione 2015/2016 – Comune di Milano.

Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni e ogni altro elemento contabile quando non conformi al contratto; se ne ricorrono le condizioni sottrae inoltre le penalità e le somme a rivalsa comunicando all'impresa tali rettifiche.

Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i criteri di misurazione in uso.

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLE RETTIFICHE

1. L'Appaltatore non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza, violazione di legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del listino prezzi.

2. Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.U.P. si esprime entro sette giorni. Quando l'impresa si oppone alle rettifiche e il Comune accoglie in tutto o in parte le ragioni dell'impresa, l'importo è nuovamente rettificato e riliquidato, e la somma da corrispondere all'impresa è pagata entro i trenta giorni successivi all'accordo; oltre tale termine trovano applicazione gli interessi legali.

ART. 16 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all'impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.

2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme.

ART. 17 - RITARDATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare i buoni dei lavori eseguiti entro il 15 del mese successivo e comunque non oltre la fine mese (con una penale del 20% sull'importo dei lavori eseguiti), ai sensi dell'art. 17 del capitolato d'Oneri.

Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio tecnico Comunale procederà autonomamente alla liquidazione dei lavori, in base agli elementi contabili (schemi grafici, ore delle economie, forniture, noleggi

ect.) ricavabili dagli O.d.S. e/o rispetto alla valutazione forfetaria insindacabilmente delle opere eseguite dall'Ufficio Tecnico, applicando all'importo risultante una penale pari al 50,00%.

2. Il Comune notifica le risultanze economiche di cui al comma precedente all'Appaltatore, che ne dovrà prendere atto per l'emissione della fattura, lo stesso potrà fare osservazioni solo nel caso in cui la liquidazione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico risultasse non conforme ai lavori effettivamente eseguiti.

3. La ritardata liquidazione non esonera l'Appaltatore dalle penalità per mancata ultimazione dei lavori, ove applicabili.

4. E' fatta salva la valutazione forfetaria ai sensi dell'art. 12 del capitolato d'oneri.

ART. 18 - VALUTAZIONE ECONOMICA

I prezzi unitari come definiti dell'allegato "E" Elenco Prezzi al **Capitolato d'Oneri**, al netto dello sconto offerto da applicarsi agli stessi, sono moltiplicati per le relative quantità.

Per le voci B) MATERIALI e C) OPERE COMPIUTE, dell'allegato "E" - Elenco Prezzi - al Capitolato d'Oneri i prezzi unitari sono definiti, al netto della percentuale di ribasso offerto, dal prezziario delle opere pubbliche 2011 della Regione Lombardia, per l'esecuzione di tutti i lavori necessari all'esecuzione del contratto.

Per le opere non indicate nel bollettino Regione Lombardia si fa riferimento nel Listino opere pubbliche edizione 2015/2016 - Comune di Milano.

E' sempre ammesso sia il concordamento di nuovi prezzi per lavori non previsti al momento dell'aggiudicazione che l'approvazione di listini ufficiali di materiali da fornire, purché la loro applicazione non comporti maggiorazione dell'impegno di spesa.

Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i criteri di misurazione in uso.

Per le prestazioni notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), festive e prefestive (domenica e feste riconosciute) verrà riconosciuto un aumento del 10% sul prezzo d'appalto.

Detto aumento non è cumulativo (notturno + festivo) applicandosi una sola volta per intervento.

ART. 19 - VALUTAZIONE FORFETARIA FACOLTATIVA

1. E' facoltà del Comune stabilire per tutti i lavori, prima dell'emissione dell'O.d.S., un prezzo forfetario onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche sul relativo O.d.S.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da parte dell'impresa.

2. La conoscenza, anche implicita, dell'O.d.S. da parte dell'impresa con la mancata presentazione di osservazioni in ordine al prezzo nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'accettazione incondizionata di tale prezzo.

3. La mancata accettazione del prezzo da parte dell'impresa deve pertanto essere esplicita, con restituzione dell'O.d.S. recante la relativa osservazione, con l'eventuale proposta di prezzo diverso; la mancata accettazione sospende la validità dell'O.d.S. fino a definitiva determinazione da parte del Comune, da rendersi con revoca o modifica dell'O.d.S. o sua sostituzione; i lavori di somma urgenza, devono comunque essere sempre eseguiti, anche in pendenza di determinazione definitiva del prezzo.

4. Il prezzo forfetario non può essere superiore all'importo risultante dalla applicazione dei prezzi elementari del prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque momento prima della liquidazione, comporta l'applicazione della modalità di valutazione più favorevole per il Comune.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

1. L'Appaltatore è sempre obbligato a:

- a) eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;
- b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali disponibili sul mercato;
- c) assicurare il proprio personale, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
- d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, garantendo l'incolumità pubblica;
- e) curare la riservatezza e l'ordine nei luoghi chiusi degli edifici comunali che sono coinvolti nell'esecuzione dei lavori;
- f) fornire tracciamenti, misurazioni, previsioni, garantendo inoltre il personale di manovalanza per tracciamenti o misurazioni effettuate a cura del Comune in ogni occasione;
- g) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione.

ART. 21 - OBBLIGHI GENERALI

1. L'Appaltatore è obbligato all'assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono posti a suo carico da usi e consuetudini consolidate.
2. L'Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.
3. Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi del presente Capitolato D'oneri.

ART. 22 - REPERIBILITA'

Al fine di garantire la pubblica incolumità è istituito il servizio di reperibilità delle ditte operanti sul territorio, che opereranno sotto la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà assicurare la reperibilità dei mezzi e del personale necessario, nonché di un proprio responsabile in grado di attivare il servizio entro 3 ore dalla chiamata o immediatamente, in caso di pericolo imminente per persone o cose, intendendo per "reperibilità" gli interventi da realizzarsi dalle 18.00 alle 8.00 dei giorni feriali, dalle 0.00 alle 24.00 del sabato e festivi, la disponibilità ad essere operativi.

Per tale impegno verrà riconosciuto alla ditta Euro 50,00 quale diritto fisso per ciascuna chiamata.

Le prestazioni saranno liquidate con le modalità previste del precedente art. 14.

All'atto dell'offerta la ditta dovrà comunque impegnarsi a fornire il nominativo del proprio responsabile, degli operai reperibili e la specifica dei mezzi messi a disposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente capitolato a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

ORDINE DI SERVIZIO

N. 00/201__ del __/__/_____

Prot. 0000
Arconate, 00/00/00
Spett.le ditta
intestazione ditta
indirizzo
e-mail:

Oggetto: indicazione dell'Ordine di servizio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ordina all'impresa in indirizzo, ai sensi del contratto in corso e del capitolato d'oneri per le opere di manutenzione, l'esecuzione dei seguenti interventi / lavori / forniture / servizi :

- 1) Descrizione del lavoro da eseguirsi;
- 3) indicazioni data inizio lavoro;
- 4) note

Firma con il nome di chi ha impartito l'Ordine di Servizio (R.U.P.) o Area Tecnica

RAPPORTO DEL LAVORO SVOLTO

(da compilare ad opera dell'impresa e da inviare tempestivamente a lavoro ultimato)

IL RAPPORTINO DEVE ESSERE SPECIFICO PER OGNI GIORNATA LAVORATIVA

- 1) data di intervento
- 2) nominativo del personale che ha eseguito il lavoro con relativo inquadramento lavorativo;
- 3) ore di manodopera eseguite, riportando gli orari di inizio e fine lavori (specificando eventuali pause);
- 4) elenco dei noleggi;
- 5) elenco materiali utilizzati;
- 6) misurazione con schemi grafici contabili del lavoro eseguito per lavori eseguiti a corpo ed a misura;
- 7) documentazione fotografica;

Firma con il nome del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

ELENCO PREZZI

A) MANO D'OPERA	un. mis	€/ora
1) Operaio specializzato	Ora	€ 24,61
2) Operaio qualificato	Ora	€ 22,46
3) Operaio Comune	Ora	€ 20,98

B) MATERIALI	prezziario delle opere pubbliche 2011 della Regione Lombardia Per le opere non indicate nel bollettino Regione Lombardia si fa riferimento al Listino opere pubbliche edizione 2015/2016 – Comune di Milano
C) OPERE COMPIUTE	prezziario delle opere pubbliche 2011 della Regione Lombardia Per le opere non indicate nel bollettino Regione Lombardia si fa riferimento al Listino opere pubbliche edizione 2015/2016 – Comune di Milano

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

geom. Massimo Miracca

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente capitolato a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....